

ACCORDO  
(ex art 15, L. 241/1990)  
TRA  
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE  
E  
LE REGIONI  
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI  
VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA,  
SICILIA, TOSCANA, VENETO  
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 11 "PROGRAMMI DI MONITORAGGIO" DEL  
D.LGS. 190/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE  
(DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA)

L'anno duemila diciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, , sita in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA, sono presenti:

- da una parte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dal [Sottosegretario di Stato On. le Silvia Velo], di seguito denominato "Ministero" e/o "Amministrazione";

- dall'altra:

la Regione Abruzzo, rappresentata da Ass. Mario Mazzocca;

la Regione Basilicata, rappresentata da Ass. Francesco Pietrantuono;

la Regione Calabria, rappresentata da Ass. Antonietta Rizzo;

la Regione Campania, rappresentata da Ass. Fulvio Bonavitacola;

la Regione Emilia Romagna, rappresentata da Ass. Paola Gazzolo;

la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata da Ass. Sara Vito;

- la Regione Lazio rappresentata da Ass. Mauro Buschini;
- la Regione Liguria, rappresentata da Ass. Giacomo Raul Giampedrone;
- la Regione Marche, rappresentata da Ass. Angelo Sciapichetti;
- la Regione Molise, rappresentata da Ass. Vittorino Facciolla;
- la Regione Puglia, rappresentata da Ass. Giovanni Giannini;
- la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata da Ass. Donatella Emma Ignazia Spano;
- la Regione Siciliana, rappresentata da Ass. Maurizio Croce;
- la Regione Toscana, rappresentata da Ass. Federica Fratoni;
- la Regione Veneto, rappresentata da Ass. Giampaolo Bottacin;

#### PREMESSO

- che la direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- che la Costituzione ha assegnato allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e che con l'attuazione del decentramento amministrativo in ossequio al principio di sussidiarietà, ad eccezione di quelli tassativamente riservati allo Stato, è affidato alle Regioni il monitoraggio dei dati ambientali;
- che il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la citata direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- che il D. Lgs. 190/2010, sulla base della direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità Competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata direttiva, incluse pertanto le Regioni;
- che con D.M del 25 marzo 2014 recante "Deleghe conferite dal Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare al Sottosegretario On. Silvia Velo” alla medesima sono delegate, nel rispetto dell’indirizzo politico del Ministro, le attribuzioni relative al coordinamento delle politiche di tutela del mare e le connesse strategie di crescita economica sostenibile (cc.dd. “blue economy” e “blue growth strategy”):

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142 regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua all’art. 6, letto. j), la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare quale soggetto pubblico istituzionale devoluto al “coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente marino”;
- che gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2010 prevedono che il Ministero, avvalendosi del Comitato, determina con apposito decreto i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati al fine di conseguire il buono stato ambientale;
- che con decreto del 17 ottobre 2014, n. 249 il Ministero ha provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale ed a definire i traguardi ambientali;
- che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 190/2010 prevede che il Ministero, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall’articolo 10, nonché per l’aggiornamento di tali traguardi;
- che con proprio decreto dell’11 febbraio 2015 il Ministero ha provveduto a definire programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 190/2010;
- che l’attuazione della Strategia Marina richiede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionalmente competenti nelle materie pertinenti alla Strategia stessa ed è pertanto indispensabile avvalersi della collaborazione delle Regioni, in particolare di quelle costiere; e che, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/56/CE all’art. 5, c. 2, è altresì opportuno operare una ripartizione delle suddette Regioni costiere in tre Sottoregioni: a) Mare Adriatico, b) Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, c) Mediterraneo occidentale;
- che l’articolo 11, comma 3 bis del D.Lgs. n. 190/2010 e ss.mm.ii. prevede che “l’Autorità competente, per l’attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi Accordi con le Agenzie Regionali per l’Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti

pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata”;

- che in data 18 dicembre 2014 il Ministero ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 “Programmi di Monitoraggio” del D.Lgs. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE, con scadenza il 31 dicembre 2017;
- che il citato Accordo tra MATTM e Regioni costiere, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/56, e dal D.Lgs. 190/2010, ha strutturato l'attività di monitoraggio nell'ambito di tre sottoregioni marine così definite:
  - Mar Adriatico, comprendente le Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
  - Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
  - Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni: Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia;
- che successivamente al citato Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014 il MATTM ha provveduto stipulare appositi atti convenzionali con le Arpa Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, individuate rispettivamente come capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Mediterraneo centrale – Mar Ionio, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31 dicembre 2017;
- che i Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015, includono il monitoraggio di alcune specie e alcuni habitat marini indicati negli allegati della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli;
- che sulla base delle attività sinora espletate nell'ambito del più volte citato Accordo è emersa la necessità di garantire l'effettivo e completo svolgimento delle attività di monitoraggio relativo alle specie e habitat delle Direttive Habitat ed Uccelli ricomprese nei Programmi di monitoraggio di cui al DM 11 febbraio 2015, n. 22;
- che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” Artt. 3, 4 e 6 delega alle Regioni e Province Autonome il compito di individuare e gestire i siti Natura 2000, ivi incluso il monitoraggio;

- che al fine di dare completa attuazione ai Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015 è necessario avviare e realizzare da parte delle Regioni firmatarie, con il supporto delle Arpa competenti, le attività riferite al monitoraggio di specie e habitat marini degli allegati I, II, IV, V della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli, per garantire il necessario completamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 190/2010 come definiti dal D.M. dell'11 febbraio 2015;
- che in data 20 settembre 2017 in occasione della riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, e in data 21 settembre 2017 nella riunione della Cabina di Regia di cui all'art. 12 delle Convenzioni attuative dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, rispettivamente, i rappresentanti del MATTM e delle Regioni interessate e i rappresentanti delle Arpa Capofila, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle Arpa;
- che la suddetta Commissione di Coordinamento e Verifica ha concordato circa l'opportunità che ai lavori tecnici connessi e conseguenti l'attuazione delle attività in corso nonché a quelle oggetto delle Convenzioni con le ARPA per il necessario proseguimento delle attività di monitoraggio sulla Strategia Marina, fosse parte attiva l'ISPRa sia in quanto supporto tecnico scientifico del MATTM sulla Strategia Marina sia in base alla legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- che in data 20 settembre 2017 in occasione della già citata riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica, i rappresentanti del MATTM e delle Regioni, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle Arpa, comprensive anche della componente relativa alle Direttive 92/43/CE Habitat e 2009/147/CE Uccelli;
- che l'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 190/2010 prevede che i programmi di monitoraggio debbano essere *"coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi"*;
- che la Commissione Europea con la Decisione (UE) 2017/848 della del 17 maggio 2017 ha introdotto modifiche alla direttiva 2008/56/CE ed ha provveduto a definire i criteri e le norme

- metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri dell'Unione per conseguire il buono stato ecologico entro il 2020;
- che la Commissione Europea ha segnalato l'urgenza di maggiori sforzi per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri sia tale da contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/56/CE al fine di giungere a definizioni più coerenti del buono stato ecologico, nonché conseguire criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili volti ad assicurare, nel prossimo ciclo di attuazione, un'impostazione delle valutazioni più coerente e uniforme;
  - che il Ministero dell'Ambiente in quanto Autorità competente per le attività previste dal D.Lgs. n. 190/2010 deve garantire la corretta e tempestiva attuazione di quanto disposto dalla Commissione Europea con la suddetta Decisione (UE) 2017/848 della del 17 maggio 2017 sia per quanto concerne gli aggiornamenti della valutazione iniziale delle acque marine e del buono stato ecologico previsti per il 2018 che per il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020;
  - che, pertanto, è necessario garantire continuità ai programmi di monitoraggio intrapresi con le Arpa nonché procedere ai necessari adeguamenti richiesti agli Stati membri dell'Unione Europea;
  - che l'art. 5 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, con scadenza il 31 dicembre 2017, ha espressamente previsto la possibilità di rinnovo "successivi periodi triennali, su proposta della Commissione di Coordinamento e Verifica, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili al momento del rinnovo";
  - che, pertanto, il principio di collaborazione tra Ministero e Regioni in materia di monitoraggio marino, alla luce dei principi di concorrenza e sussidiarietà, assume valenza imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede U.E. e recepiti con il D. Lgs. 190/2010;
  - che lo strumento dell'Accordo previsto dall'art. 15 della L. 241/1990 rappresenta strumento idoneo, a normativa vigente, per il raggiungimento di obiettivi comuni prefissati;
  - che il decreto legislativo n. 190/2010, all'art. 19, comma 2, ha previsto specifiche risorse finanziarie per la realizzazione delle attività in esso previste ed utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regione per il perseguimento degli obiettivi della più volte citata Direttiva Europea.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra rappresentate

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART.1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., rinnova l'Accordo tra MATTM e le Regioni costiere stipulato il 18 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 5, al fine di garantire la prosecuzione della collaborazione tra il Ministero e le Regioni firmatarie, per assicurare l'attuazione in continuità della componente regionale dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 190/2010;
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, sono individuate tre Sottoregioni marine:
  - Mar Adriatico, comprendente le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
  - Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata;
  - Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
3. Il Ministero e le Regioni firmatarie concordano che le attività da realizzare nell'ambito dei Programmi di monitoraggio di cui al successivo articolo 4 saranno svolte dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) operanti nelle tre Sottoregioni di cui al precedente comma 2, prevedendo eventuali diversi aggregati operativi, finalizzati a definire l'appartenenza ad una sola Sottoregione, per quelle Regioni il cui territorio costiero e relative acque marine siano di pertinenza di due Sottoregioni;
4. Nell'ambito di ciascuna Sottoregione, le Regioni condividono l'opportunità di individuare un' ARPA Capofila che garantirà il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite dal Ministero, per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione,

secondo modalità che saranno definite attraverso accordi tra le ARPA appartenenti alla medesima Sottoregione, che potrà essere la medesima ARPA Capofila già individuata nelle Convenzioni sottoscritte tra MATTM ed ARPA nel dicembre 2014.

5. Il Ministero provvederà alla stipula, con l'ARPA Capofila individuata per ciascuna Sottoregione di cui al comma 4, di un apposito Accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per la realizzazione delle attività di monitoraggio previste.

#### ART. 3

##### (Commissione di coordinamento e di verifica)

- Il coordinamento e la verifica delle attività relative ai programmi di monitoraggio di cui al presente Accordo saranno assicurati dalla Commissione, di cui all'art. 3 dell'Accordo del 18 dicembre 2014, nominata dal Ministero e costituita da un rappresentante per ciascuna Regione firmataria e da tre rappresentanti del Ministero,

#### ART. 4

##### (Finalità dell'Accordo per lo svolgimento dei Programmi di monitoraggio dell'ambiente marino)

1. Le attività di monitoraggio da svolgere da parte delle ARPA comprendono, nell'ambito delle acque marine nazionali, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs 190/2010, le attività di competenza regionale che le Agenzie svolgono ai sensi delle normative vigenti, nonché le attività di monitoraggio connesse e operativamente sinergiche alle precedenti.
2. Le attività di cui al precedente comma saranno di norma effettuate sino al limite delle acque marine territoriali, in continuità con le attività in corso come previste all'art. 4 dell'Accordo sottoscritto nel 2014, incluso il monitoraggio di alcune specie e alcuni habitat marini indicati negli allegati della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli, come previsto dal D.M. 11 Febbraio 2015. Eventuali modifiche, integrazioni ed aggiunte delle attività potranno essere concordate nell'ambito della Commissione di cui all'art. 3.
3. Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 potranno essere assistite da un piano di formazione ed interconfronto sulle procedure e le metodologie di indagine che verranno adottate, al fine di garantire un'adeguata standardizzazione delle conoscenze tecniche ed operative, sia nell'ambito delle Sottoregioni che a livello Nazionale.
4. Le modalità tecniche per lo svolgimento dei programmi di monitoraggio, articolati in moduli operativi, nell'ambito di ciascuna Sottoregione sono disciplinate dagli Accordi stipulati tra il



Ministero e le ARPA, di cui al precedente art. 2, comma 5, nel rispetto dei programmi di monitoraggio adottati dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 190/2010.

#### ART. 5

##### (Durata ed efficacia dell'Accordo)

1. Il presente Accordo assicura la prosecuzione della collaborazione tra il Ministero e le Regioni firmatarie per l'attuazione della componente regionale dei programmi di monitoraggio per le annualità 2018-2020 ed avrà termine il 31 dicembre 2020.
2. Il presente Accordo è rinnovabile, su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili al momento del rinnovo.

#### ART. 6

##### (Attribuzione delle risorse finanziarie)

1. L'importo delle risorse finanziarie e la ripartizione delle stesse tra le tre Sottoregioni è determinato annualmente nell'ambito della Commissione di Coordinamento e Verifica.
2. Per l'attuazione delle attività di cui presente Accordo, le risorse finanziarie, come individuate ai sensi del comma 1, verranno determinate dagli Accordi stipulati con le Arpa capofila di cui al precedente art. 2, comma 5, anche tenendo conto delle eventuali risorse finanziarie non utilizzate alla data del 31 dicembre 2017 attribuite in base all'Accordo del 18 Dicembre 2014;
3. L'utilizzo delle risorse finanziarie previste sarà dettagliato in Piani Operativi delle Attività (POA) su base annuale;

#### ART. 7

##### (Risorse finanziarie non utilizzate)

L'impiego delle eventuali risorse non utilizzate ciascun anno da parte delle ARPA a cui sono attribuite sarà considerato nell'ambito del Piano Operativo delle Attività dell'anno successivo, nell'ambito della complessiva Sottoregione.

#### ART. 8

##### (Utilizzo dei dati)

Le modalità di condivisione e di utilizzo dei dati derivanti dal presente Accordo, nel rispetto del ruolo di autorità competente per la Strategia Marina attribuito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e di quanto previsto dalla Direttiva 2008/56, sono definite dalla Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Roma, li

Per il Ministero dell'Ambiente Sottosegretario di Stato On. le Silvia Velo

Per la Regione Abruzzo, Ass. Mario Mazzocca;

Per la Regione Basilicata, Ass. Francesco Pietrantuono;

Per la Regione Calabria, Ass. Antonietta Rizzo;

Per la Regione Campania, Ass. Fulvio Bonavitacola;

Per la Regione Emilia Romagna, Ass. Paola Gazzolo;

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, Ass. Sara Vito;

Per la Regione Lazio Ass. Mauro Buschini;

Per la Regione Liguria, Ass. Giacomo Raul Giampedrone;

Per la Regione Marche, Ass. Angelo Sciapichetti;

Per la Regione Molise, Ass. Vittorino Facciolla;

Per la Regione Puglia, Ass. Giovanni Giannini;

Per la Regione Autonoma della Sardegna, Ass. Donatella Emma Ignazia Spano;

Per la Regione Siciliana, Ass. Maurizio Croce;

Per la Regione Toscana, Ass. Federica Fratoni;

Per la Regione Veneto, Ass. Giampaolo Bottacin;